Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 9 luglio** — **Numero 159.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 322 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella *A*, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE *dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-1909.*

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1908-909
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 —
2.	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	378,000 —
	Totale. .	398,000 —
	Contributi a carico dei vettori.	
3.	Tassa per la concessione di patenti ai vettori degli emigranti	17,000 —
4.	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,000,000 —
5.	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendî e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti	440,000 —
	Totale .	2,457,000 —
	Entrate diverse.	
6.	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione . . .	3,000 —
7.	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 —
8.	Entrate diverse e impreviste	500 —
9.	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa.	*per memoria*
	Totale. . .	4,500 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie .	2,859,500 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
10.	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del fondo per l'emigrazione	1,306,944 89
	Totale del movimento di capitali . .	1,306,944 89

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Entrate effettive . . .	2,859,500 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	1,306,944 89
Totale generale dell'entrata . . .	4,166,444 89

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE *della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-1909.*

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1908-909
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Spese generali.	
1.	Commissariato ed ispettorati dell'emigrazione - Personale	66,824 89
2.	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti	18,520 —
3.	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	2,000 —
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli ispettorati nei porti d'imbarco . .	22,600 —
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli ispettorati	22,000 —
6.	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli ispettorati .	2,500 —
7.	Spese speciali di posta e telegrafo . .	13,000 —
8.	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni affini	29,000 —
9.	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici varî; stampa ed acquisto di guide, ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici	15,000 —
10.	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione	4,000 —
11.	Spese casuali	2,000 —
	Totale. .	197,444 89
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.	
12.	Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti	70,000 —
13.	Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno esclusi gli ispettori viaggianti. .	65,000 —
14.	Stipendi e indennità agli addetti ai R. Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati . . .	150,000 —
15.	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	440,000 —
16.	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti,	

ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . .	45,000 —
17. Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri	45,000 —
18. Servizio di informazioni e di assistenza ai confini - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina	50,000 —
19. Spese per le Commissioni arbitrali . .	6,000 —
20. Spese di liti	2,000 —
21. Missioni presso il Commissariato . .	3,000 —
Totale. .	877,000 —

Spese per la protezione degli emigrati.

22. Spese per la protezione degli emigrati all'estero, e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	700,000 —
23. Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero - Uffici d'investigazione - Assistenza legale degli emigrati specialmente vittime di infortuni sul lavoro e servizio relativo . . .	220,000 —
24. Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rimpatrio	70,000 —
Totale. .	990,000 —

Fondi di riserva.

25. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75,000 —
26. Fondo di riserva per le spese impreviste .	150,000 —
Totale. .	225,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive	2,289,444 89

TITOLO II.

Spese straordinarie.

27. Edifici ad uso dell'emigrazione - Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati - Spese di progetti, di acquisto, di costruzione, di adattamento e di arredamento	1,500,000 —
28. Spese per lavori straordinari	27,000 —
29. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti varî pel Commissariato e per gli Ispettorati. .	3,000 —
30. Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione . . .	5,000 —
31. Spese straordinarie eventuali	3,000 —
32. Spese per l'incremento delle scuole italiane in America	250,000 —
33. Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	*per memoria*
34. Indennità ai Regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	80,000 —
35. Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati nei porti d'imbarco	9,000 —
Totale delle spese straordinarie effettive	1,877,000 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	4,166,444 89

CATEGORIA II. — Movimento di capitali

36. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	*per memoria*
Totale del movimento di capitali	*per memoria*

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Spese effettive. . . .	4,166,444 89
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	*per memoria*
Totale generale della spesa. .	4,166,444 89

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Tabella A.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
1.	Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
2.	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza e l'indennità di congedamento).
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati.
7.	Spese speciali di posta e telegrafo.
8.	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni affini.
9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici varî; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.
10.	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione.
15.	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.
16.	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
17.	Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno; disinfezioni; sorveglianza sulle locande e altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri.
18.	Servizio di informazioni e di assistenza ai confini - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina
19.	Spese per le Commissioni arbitrali.
20.	Spese di liti.
24.	Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero; servizio relativo alla ricerca degli emigrati; casi eccezionali di rimpatrio.

28. Spese per lavori straordinari.
30. Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione.
35. Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero 323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

È convalidato il decreto Reale 28 novembre 1907, n. 828, col quale si autorizza il prelevamento della somma di lire 5000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aggiunta al capitolo 31 « Spese straordinarie eventuali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ASSESTAMENTO dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908.

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1907-908
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie.	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	30,000 —
2.	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	349,400 —
	Totale	379,400 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
10.	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione	10,813 98
	Totale	10,813 98

Riepilogo dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1907-1908.

	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1907-908
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
TITOLO I.	
Entrate ordinarie.	
Rendite patrimoniali	379,400 —
Contributi a carico dei vettori	2,757,000 —
Entrate diverse	18,500 —
Totale delle entrate effettive ordinarie	3,154,900 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	10,813 98
RIASSUNTO.	
CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,154,900 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	10,813 98
Totale generale dell'entrata	3,165,713 98

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Tabella B.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ASSESTAMENTO dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908.

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1907-908
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Spese generali.	
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco	17,348 74

5. Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati	21,000 —
Totale.	38,348 74

Fondi di riserva.

26. Fondo di riserva per le spese impreviste .	145,000 —
Totale.	145,000 —

TITOLO II.

Spese straordinarie.

31. Spese straordinarie eventuali.	8,000 —
Totale.	8,000 —

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

36. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	171,956 81
Totale.	171,956 81

Riepilogo dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1907-1908.

	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1907-908
CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
Spese generali	188,757 17
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	835,000 —
Spese per la protezione degli emigranti . .	870,000 —
Fondi di riserva	220,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive . .	2,113,757 17
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	880,000 —
Totale delle spese straordinarie effettive	880,000 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	2,993,757 17
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	171,956 81
Totale del movimento di capitali	171,956 81

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Entrate effettive . .	2,993,757 17
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	171,956 81
Totale generale della spesa	3,165,713 98

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero 348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva di mare riconosciuti idonei alle armi, che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia, nei casi previsti dalla presente legge, sono tutti designati al servizio di 1ª categoria ed arruolati nel corpo R. equipaggi.

Art. 2.

Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° – figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di età;

2° – figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° – nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi.

Art. 3.

Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° – figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8;

2° – figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

3° – nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

4° – nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

5° – primogenito di orfani di padre e di madre;

6° – fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni;

7° – ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 4.

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte del corpo Reale equipaggi o dell'esercito permanente, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.

Art. 5.

I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'asse-

gnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre, di cui nei precedenti articoli 2 e 3, alla condizione però che il riconoscimento sia avvenuto entro 10 anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

Gli stessi figli naturali non possono però conseguire detta esenzione, quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Art. 6.

L'inscritto che abbia un fratello consanguineo sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nel corpo Reale equipaggi o nell'esercito permanente che sia divenuto definitivo ovvero in una delle condizioni di cui all'art. 58 del vigente testo unico, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria.

Questa assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuto la ferma o altrimenti cessato di essere presente alle armi.

Art. 7.

Le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordati.

Dànno diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria i titoli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva, a cui gli inscritti concorrono per ragione d'età, e quelli che vengano a verificarsi durante la prima sessione della leva stessa.

I rivedibili ed i rimandati per legale motivo possono far valere anche i titoli che sorgono durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

Il titolo di cui all'art. 6, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, deve mantenersi perfetto sino alla chiusura della prima sessione della leva.

I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della prima sessione della leva alla quale gli inscritti concorrono, salvo, per gli inscritti residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento. Però i titoli sorti nell'ultimo trimestre della prima sessione della leva potranno essere fatti valere anche durante la sessione completiva.

Art. 8.

Allo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a' termini del Codice civile;

3° detenuti in luogo di pena, se vi debbano rimanere per anni 12, decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione dal servizio di 1ª categoria.

Art. 9.

Il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'asssegnazione alla 2ª categoria e che posteriormente alla chiusura della prima sessione della leva nella quale fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcune delle condizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio all'una o all'altra categoria, purchè non abbia vivente altro fratello assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si è verificato la modificazione alla composizione della famiglia, salvo, per i militari residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Sono modificazioni della composizione della famiglia nel senso del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come non esistente, a senso dell'art. 8;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione dei figli naturali.

Art. 10.

La chiamata alle armi potrà essere ritardata alle stesse condizioni previste dall'art. 43 del testo unico vigente, anche per gli studenti degli Istituti superiori di Belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali, che saranno designate dal regolamento.

Art. 11.

Gli inscritti marittimi arruolati nella 2ª categoria ed i militari del corpo R. equipaggi che vi faranno passaggio in applicazione del precedente art. 9, saranno trasferiti ed incorporati nella 2ª categoria del R. esercito per seguire le sorti della loro classe di leva.

Art. 12.

È data facoltà al ministro della marina di anticipare il congedamento dei militari della classe anziana, anche per categorie e specialità, purchè i congedandi abbiano compiuto non meno di 3 anni di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 13.

Sono abolite tutte le disposizioni delle vigenti leggi sulla leva marittima (testo unico approvato con R. decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, e legge 27 dicembre 1906, n. 679, portante modificazioni al testo stesso), le quali siano contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1908.

Il Governo del Re, nel procedere alla pubblicazione di un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, autorizzata con l'art. 6 della legge 27 dicembre 1906, n. 679, ha facoltà d'introdurvi le modificazioni che si renderanno necessarie per emendare e coordinare il vigente testo unico in relazione anche alle disposizioni risultanti dalla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Per 10 anni dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'art. 5, purchè il riconoscimento sia avvenuto entro il 1° anno dalla data, in cui la presente legge entrerà in vigore.

Art. 15.

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della presente legge possono essere fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal vigente testo unico delle leggi di leva marittima.

Art. 16.

Le surrogazioni effettuate prima del 1° ottobre 1908 danno diritto al fratello surrogante di conseguire l'assegnazione in 2ª categoria, nel caso in cui egli avrebbe avuto titolo alla 3ª categoria a norma del testo unico.

Art. 17.

Il ministro della marina è autorizzato ad impartire le opportune norme per l'applicazione della presente legge fino a che sia approvato il regolamento per la esecuzione del nuovo testo unico sulle leggi della leva marittima.

Il ministro è altresì autorizzato a lasciare in congedo illimitato sotto determinate condizioni, i militari di 1ª categoria della classe 1888 residenti all'estero, espatriati anteriormente al 1° dicembre 1907, se essi, per le loro condizioni di famiglia, avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria in base alla legge 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.
CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 349 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1886 e 1887 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1888, assumeranno, quelli nati nel 1886 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1887 la ferma di anni due.

Art. 2.

È data facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1888 arruolati nella 1ª categoria che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 3.

Nella designazione personale degli uomini della classe 1888, che debbono assumere la ferma di cui all'articolo precedente, dovranno anzitutto comprendersi coloro che, pel fatto di avere un fratello ascritto all'esercito permanente od al corpo R. equipaggi, avrebbero potuto ottenere, a senso delle disposizioni legislative preesistenti alla legge 15 dicembre 1907, n. 763, l'assegnazione alla 3ª categoria.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione all'atto addizionale alla Convenzione in-

ternazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Granducato di Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Perù, la Svezia e la Svizzera e firmato a Bruxelles il 28 agosto 1907.

È pure autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione al protocollo di adesione della Russia alla detta Convenzione, stipulato fra l'Italia, la Russia e gli altri Stati sopra indicati e firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ACTE ADDITIONNEL

à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des sucres.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse s'étant mis d'accord pour conclure un acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les Etats contractants s'engagent à maintenir la Convention du 5 mars 1902 en vigueur pendant une nouvelle durée de cinq ans qui prendra cours le 1er septembre 1908.

Toutefois, il sera loisible à chacun d'entre eux de se retirer de la Convention à partir du 1er septembre 1911, moyennant préavis d'un an, si, dans la dernière réunion tenue avant le 1er septembre 1910, la Commission permanente a, par un vote de majorité, décidé que les circonstances commandent de laisser cette faculté aux Etats contractants.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 10 de la Convention précitée du 5 mars 1902 concernant la dénonciation et la tacite reconduction resteront applicables.

Art. 2.

Par dérogation à l'article premier, la Grande-Bretagne sera dispensée, à partir du 1er septembre 1908, de l'obligation inscrite à l'article 4 de la Convention.

A partir de la même date, les Etats contractants pourront exiger que, pour jouir du bénéfice de la Convention, le sucre raffiné dans le Royaume-Uni et exporté vers leurs territoires soit accompagné d'un certificat constatant qu'aucune partie de ce sucre ne provient d'un pays reconnu par la Commission permanente comme accordant des primes à la production ou à l'exportation du sucre.

Art. 3.

Le présent Acte additionnel sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des affaires étrangères, le plus tôt possible et en tout cas avant le 1er février 1908.

Il ne deviendra obligatoire de plein droit que s'il est ratifié au moins par tous ceux des Etats contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'article 6 de la Convention. Dans le cas où un ou plusieurs desdits Etats n'auraient pas déposé leurs ratifications en temps utile, le Gouvernement belge provoquera, dans le mois à partir du 1er février 1908, de la part des Etats ayant ratifié, une décision, quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, du présent Acte additionnel.

Les Etats qui n'auraient pas ratifié avant l'échéance du 1er février 1908 seront considérés comme ayant dénoncé la Convention en temps utile pour qu'elle cesse ses effets à leur égard à partir du 1er septembre suivant, à moins de décision contraire prise, à la requête des intéressés, par la majorité des Etats appelés à délibérer ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Allemagne:
(L. S) Signé: Heinrich XXXI. Reuss.

Pour l'Autriche-Hongrie:
(L. S.) Signé: Comte Clary et Aldringen.

Pour l'Autriche:
Signé: Kéopold Joas.

Pour la Hongrie:
Signé: Teleszky Janos.

Pour la Belgique:
(L. S.) Signé: Capelle.

Pour la France:
(L. S.) Signé: D'Ormesson.

Pour la Grande-Bretagne:
(L. S.) Signé: Arthur H. Hardinge.

Pour l'Italie:
(L. S.) Signé: Bonin.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg;
(L. S.) Signé: le Comte d'Ansembourg.

Pour les Pays-Bas:
(L. S.) Signé: Baron E. van Tuyll van Serooskerken.

Pour le Pérou:
(L. S.) Signé: D. Gamio.

Pour la Suède:
(L. S.) Signé; Falkenberg.

Pour la Suisse:
(L. S.) Signé: Jules Borel.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel à la Convention relative au régime des sucres conclu à la date de ce jour entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article unique.

Il est entendu que si les ratifications nécessaires pour faire valoir conformément à l'article 3, l'Acte additionnel précité ne sont pas acquises avant le 1er mars 1903, le Gouvernement de la Grande-Bretagne aura la faculté de dénoncer la Convention à cette date pour le 1er septembre 1908, sans qu'il y ait à distinguer s'il a ou non ratifié antérieurement ledit Acte additionnel.

Le présent protocole de signature, qui sera ratifié en même temps que l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour, aura la même force et valeur

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire

original dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires,

Pour l'Allemagne :
(L. S.) Signé : Heinrich XXXI. Reuss.
Pour l'Autriche-Hongrie :
(L. S.) Signé : Comte Clary et Aldringen.
Pour l'Autriche :
Signé : Léopold Joas.
Pour la Hongrie :
Signé : Teleszky Janos.
Pour la Belgique :
(L. S.) Signé : Capelle.
Pour la France :
(L. S.) Signé : D'Ormesson.
Pour la Grande-Bretagne :
(L. S.) Signé : Arthur H. Hardinge.
Pour l'Italie :
(L. S.) Signé : Bonin.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
(L. S) Signé : le Comte d'Ansembourg.
Pour les Pays-Bas :
(L. S.) Signé : Baron E. van Tuyll van Serooskerken.
Pour le Pérou :
(L. S) Signé : D. Gamio.
Pour la Suède :
(L S) Signé : Falkenberg.
Pour la Suisse :
(L. S) Signé : Jules Borel.

DÉCLARATION

—

En vue de prévenir les doutes qui pourraient surgir quant à l'application éventuelle du § 3 de l'article 3 de l'Acte additionnel à la Convention sur le régime des sucres conclu à la date de ce jour, les soussignés, à ce dûment autorisés, déclarent dénoncer conditionnellement, pour autant que de besoin, la Convention du 5 mars 1902 pour le cas où leurs Gouvernements respectifs n'auraient pas ratifié en temps utile l'Acte additionnel précité.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Allemagne :
(L. S) Signé : Heinrich XXXI. Reuss.
Pour l'Autriche-Hongrie :
(L. S) Signé : Comte Clary et Aldringen.
Pour l'Autriche :
(L. S) Signé : Léopold Joas.
Pour la Hongrie :
(L. S.) Signé : Teleszky Janos.
Pour la Belgique :
(L. S.) Signé : Capelle.
Pour la France :
(L. S.) Signé : D'Ormesson.
Pour la Grande-Bretagne :
(L. S.) Signé : Arthur H. Hardinge.
Pour l'Italie :
(L. S) Signé : Bonin.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
(L. S.) Signé : le Comte d'Ansembourg.
Pour les Pays-Bas :
(L. S.) Signé : Baron E. van Tuyll van Serooskerken.
Pour le Pérou :
(L. S) Signé : D. Gamio
Pour la Suède :
(L. S.) Signé : Falkenberg.
Pour la Suisse :
(L. S) Signé : Jules Borel.

Au moment de procéder à la signature de la présente Déclaration, le Plénipotentiaire de Suède déclare, au nom de son Gouvernement, que malgré les grandes hésitations auxquelles donne lieu, de la part de la Suède, la disposition d'après laquelle la ratification doit être déposée au plus tard le 1^{er} février 1908 – ceci parce que la Diète ne se réunit que le 15 janvier, – le Gouvernement suédois l'a néanmoins autorisé à signer les arrangements qui précèdent, dans la conviction que, dans le cas où l'approbation de la Diète ne pourrait pas être donnée en temps utile avant le 1er février, une demande de prolongation du délai de dépôt sera favorablement accueillie par les autres Gouvernements.

Bruxelles, le 28 août 1907.

PROTOCOLE

relatif à l'adhésion de la Russie à la Conventions des sucres.

Le Gouvernement Impérial de Russie ayant exprimé le désir d'adhérer à la Convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, ainsi qu'à l'Acte additionel à ladite Convention, signé le 28 août 1907, et les Etats faisant actuellement partie de l'Union sucrière ayant reconnu que cette adhésion ne peut, à raison des conditions particulières de l'industrie sucrière en Russie, être subordonnée aux conditions conventionnelles générales, il a été convenu ce qui suit entre le Gouvernement de la Russie, d'une part, les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duche de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse, d'autre part :

Article premier

La Russie adhère à la Convention relative au régime des sucres du 5 mars 1902, amendé par l'Acte additionnel du 28 août 1907, avec tous les avantages et toutes les obligations qui en découlent sauf les réserves et sous les conditions indiquées aux articles suivants.

Art. 2.

La Russie conservera sa législation fiscale et douanière actuelle sur les sucres et elle n'augmentera pas les avantages qui pourraient découler, en faveur des producteurs, du prix maximum de vente fixé pour le marché intérieur.

Art. 3.

En considération du régime special qui lui est reconnu par l'article précédent, la Russie s'engage à ne pas autoriser l'exportation a ce restitution ou exemption de l'accise de quantités de sucres excédant, pour les six années à compter du 1er septembre 1907, le chiffre maximum d'un million de tonnes.

Ce contingent sera réparti entre les différents exercices suivant les exigences du commerce, mais sans que les quantités afférentes à chaque exercice puissent dépasser les chiffres ci-après :

	Tonnes
Exercice double allant du 1er septembre 1907 au 31 août 1909	200,000
Exercice du 1er septembre 1909 au 31 août 1910 .	200,000
Exercice du 1er septembre 1910 au 31 août 1911 .	200,000
Exercice du 1er septembre 1911 au 31 août 1912 .	200,000
Exercice du 1er septembre 1912 au 31 août 1913 .	200,000

Les engagements mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux exportations :

1° vers la Finlande ;

2° vers la Perse (pour les exportations par la Mer Caspienne et par la frontière terrestre, et non pour celles par le Golfe Persique), et

3° vers les autres pays d'Asie limitrophes de la Russie (pour les exportations par la frontière terrestre seulement), à l'exception de la Turquie d'Asie.

Art. 4

L'accession de la Russie sortira ses effets à partir du 1er septembre 1908

Dans la session qui précédera le 1er septembre 1912, la Commission permanente statuera par un vote d'unanimité sur le régime qui serait celui de la Russie au cas où elle serait disposée à continuer sa participation à la Convention au delà du terme du 1er septembre 1913.

Dans le cas où la Commission ne pourrait se mettre d'accord la Russie serait considérée comme ayant dénoncé la Convention pour cesser effet à compter du 1er septembre 1913

Art. 5.

Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Etrangères, le plus tôt possible et, en tous cas, avant le 1er février 1908.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour la Russie:
(L. S.) Signé: N. De Giers.
Pour l'Allemagne:
(L. S.) Signé: Graf von Wallwitz.
Pour l'Autriche-Hongrie:
(L. S) Signé: Comte Clarcy et Aldringen.
Pour l'Autriche:
(L. S.) Signé: Léopold Joas.
Pour la Hongrie:
(L. S.) Signé: Teleszky Janos
Pour la Belgique:
(L. S) Signé: Capelle
Pour la France:
(L. S.) Signé: D'Ormesson
Pour la Grande-Bretagne:
(L. S.) Signé: Arthur H. Hardinge
Pour l'Italie:
(L. S.) Signé: Bonin
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
(L. S.) Signé: le comte d'Ansembourg
Pour les Pays-Bas:
(L. S.) Signé: Van der Staal de Piershil
Pour le Pérou:
(L. S.) Signé: D. Gamio
Pour la Suède:
(L. S.) Signé: Falkenberg
Pour la Suisse:
(L. S.) Signé: Jules Borel.

Il numero 276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, con la quale il Governo fu autorizzato ad assumere, per mezzo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio delle linee Roma-Marino-Castel Gandolfo-Albano e Albano-Anzio-Nettuno;

Visto il R. decreto 28 novembre 1907, n. 814;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 25 marzo 1908, fra il Governo e la Società per le ferrovie secondarie romane, per la proroga di tre mesi, a partire dal 1° gennaio 1908, dell'esercizio provvisorio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee Roma-Marino-Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Anzio-Nettuno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CONVENZIONE

per l'esercizio da parte dello Stato delle ferrovie secondarie romane.

Premesso:

Che con la convenzione 1° novembre 1891, approvata dal Ministero dei lavori pubblici in data 23 gennaio 1892 (registrata a Milano addì 17 febbraio 1892, n. 9715, vol. 550, foglio 186), la Società delle ferrovie secondarie romane, concessionaria delle due linee Roma-Marino-Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, ne affidava l'esercizio fino al 30 giugno 1905 alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo;

Che, venuto a cessare col 1° luglio 1905 il detto esercizio e non potendo la Società per le strade ferrate del Mediterraneo continuarlo per l'avvenuta disdetta del contratto di esercizio della Rete Mediterranea, con la convenzione 9 giugno 1905, approvata con legge 9 luglio 1905, n. 392, il Governo a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assumeva l'esercizio provvisorio della detta linea per un anno a partire dal 1° luglio 1905;

Che con la Convenzione 27 giugno 1906, fu continuato su richiesta della Società concessionaria, per un altro anno, a partire dal 1° luglio 1906, l'esercizio di quelle linee da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Che con altra convenzione 9 luglio 1907, approvata con R. decreto n. 814 del 28 novembre 1907, furono prorogate ancora per altri sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre 1907, le Convenzioni suddette;

Che infine la Società per le ferrovie secondarie romane ha chiesto al Governo di accordarle un'ultima proroga di tre mesi, per potere definire e completare la sua preparazione alla ripresa definitiva dell'esercizio delle linee Roma-Albano ed Albano-Anzio-Nettuno al 1° aprile 1908; e che il Governo ha ciò concesso solo per evitare che l'impreparazione della Società nuocesse agli interessi del pubblico e con l'esplicita dichiarazione che questa proroga non sarebbe stata seguita da altre e che perciò col 1° aprile 1908 la Società avrebbe dovuto riprendere in ogni modo l'esercizio di quelle linee.

Tutto ciò premesso:

tra le LL. EE. il comm. avv. Pietro Bertolini, ministro dei lavori pubblici e comm. avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, ed il signor comm. avv. Ercole Braschi, presidente del Consiglio d'amministrazione della Società per le ferrovie secondarie romane (capitale sociale versato L. 1,500,000) che stipula in rappresentanza della medesima, a seguito di autorizzazione accordatagli dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 febbraio 1908, come dal verbale annesso in copia al presente, si è convenuto e si conviene quanto appresso;

Articolo unico.

Gli accordi intervenuti fra il Governo e la Società delle ferrovie secondarie romane per l'esercizio delle linee Roma-Marino-Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno giusta le Convenzioni 9 giugno 1905, 27 giugno 1906 e 9 luglio 1907 sono prorogati a tutto il 31 marzo 1908 restando fissata al 1° aprile 1908 la data della ripresa dell'esercizio di dette linee da parte della Società. È però fatta eccezione per l'ammontare del canone, di cui nell'art. 5 della prima Convenzione e nell'art. 2 della seconda, il quale sarà modificato in relazione a ciò che, per il noleggio e per

la manutenzione del materiale rotabile e per l'uso delle stazioni e tronchi comuni, sarà stabilito per regolare i rapporti fra la Società concessionaria e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a partire dal 1° aprile 1908.

Fatto a Roma, in doppio esemplare oggi 25 marzo 1908.

Il ministro dei lavori pubblici
PIETRO BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO.

Per la Società delle ferrovie secondarie romane:
Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Ercole Braschi.

Estratto autentico

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentotto, il giorno trentuno marzo in Roma.

A richiesta della spettabile Società delle ferrovie secondarie romane con sede in Roma, via della Vite, n. 113, capitale sociale interamente versato L. 1,500,000.

Io cav. Alessandro Colizzi, notaro pubblico residente in Roma con studio in via della Mercede, n. 11, inscritto presso il Consiglio notarile di questo distretto, certifico di avere osservato un libro manoscritto nel quale sono riportati i verbali delle adunanze del Consiglio d'amministrazione della detta Società delle ferrovie secondarie romane; detto registro o libro si compone di pagine 272 scritto fino alla pagina 268. Dal medesimo, a richiesta come sopra, ho constatato che è stato bollato nell'ufficio straordinario di Roma li 23 aprile 1894, che porta il n. 3 vidimato dal vice presidente del tribunale di Roma li 27 aprile 1894, firmato Ferrari, ed alla pagina 265 e seguenti è stato riportato il verbale del Consiglio d'amministrazione della seduta tenuta nel 20 febbraio 1908, del quale si trascrivono le particole seguenti:

Seduta del 20 febbraio 1908 - ore 15.30.

Presenti i signori:
comm. avv. Ercole Braschi, presidente,
cav. rag. Emilio Lissoni, vice presidente,
comm. ing. Vincenzo Valagussa, consigliere,
comm. avv. Alberto Rossi, segretario,
comm. ing. Sigismondo Ferrari, consigliere,
cav. avv. Giulio Pouchain, consigliere.
comm. prof. Nino Pettinati, sindaco

Il presidente fa dar lettura del verbale della seduta precedente 22 giugno 1907 che viene approvato.

Omissis.

Il Consiglio udite le deliberazioni del signor presidente in relazione alla discussione:

a) autorizza il signor presidente comm. avv. Ercole Braschi, a stipulare colle ferrovie di Stato la proroga di tre mesi, sino cioè al 31 marzo p. v., a sino a quell'altro termine che si rendesse necessario per l'esercizio della linea Roma-Albano-Anzio-Nettuno da parte delle ferrovie stesse a quelle condizioni che il signor presidente riterrà conveniente di accettare;

b) lo autorizza del pari a stipulare colle dette ferrovie le convenzioni che si rendono necessarie per l'assunzione diretta dell'esercizio dopo il 31 marzo p. v. o dopo l'altro termine che fosse invece stabilito, e a fissare quanto possa occorrere in ispecie per il materiale, per le stazioni comuni e per il servizio cumulativo;

c) lo autorizza infine a stipulare coll'onorevole Ministero dei lavori pubblici e colle dette ferrovie un atto di compromesso per sottoporre al giudizio di arbitri la decisione delle questioni insorte a proposito dell'assunzione diretta dell'esercizio della linea, dando al signor presidente la facoltà di accettare tutte le clausole che crederà opportuno di accettare, e di designare gli arbitri.

Omissis:

Dopo tale verifica, io notaro ho restituito il detto registro al signor comm. Ercole Braschi, dopo averne fatta esatta collazione e senza ritenerne copia.

Roma, dal mio studio questo dì ed anno suddetto.

Alessandro Colizzi, notaro

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 22 aprile 1905, n. 137 e 7 luglio 1907, n. 429 con le quali il Governo fu autorizzato ad assumere, per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio delle linee Varese-Porto Ceresio e Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1905, n. 360; 5 luglio 1906, n. 381; 19 maggio 1907, n. 359; e 31 agosto 1907, n. 679;

Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse convenzioni in data 25 marzo 1908, tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la proroga di tre mesi, a partire dal 1° gennaio 1908, dell'esercizio provvisorio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee Varese-Porto Ceresio e Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CONVENZIONE

per l'esercizio da parte dello Stato della linea Varese-Porto Ceresio.

Premesso:

Che con la Convenzione 23 dicembre 1891, approvata con R. de-

creto n. 730 del 21 stesso mese, il Governo accordava alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo la concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Varese a Porto Ceresio;

Che con l'art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137, il Governo veniva autorizzato ad assumere, per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio della indicata ferrovia Varese-Porto Ceresio, in base ad accordi con la Società concessionaria;

Che con la Convenzione 24 giugno 1905, approvata con R. decreto n. 363 del 29 stesso mese, il Governo assumeva l'esercizio della indicata ferrovia per un anno a partire dal 1° luglio 1905;

Che con altra Convenzione 30 giugno 1906, approvata con R. decreto n. 381 del 5 luglio 1906 la suddetta Convenzione 24 giugno 1905 fu prorogata di un altro anno a partire dal 1° luglio 1906;

Che con la legge 15 luglio 1906, n. 325, fu approvata la Convenzione 13 aprile 1906 per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea per la quale tra l'altro, lo Stato acquistò il materiale rotabile in dotazione alla linea Varese-Porto Ceresio e l'officina termo-elettrica di Tornavento, che fornisce l'energia per l'esercizio della linea medesima e che pertanto fu sostituita alla Convenzione 30 giugno 1906 l'altra 12 maggio 1907 approvata con R. decreto n. 359 del 19 detto ed i cui effetti cessarono al 30 giugno 1907;

Che con altra Convenzione 10 luglio 1907 approvata con R. decreto n. 679 del 31 agosto 1907 furono prorogate ancora per altri sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre 1907, le Convenzioni suddette;

Che infine la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha chiesto al Governo di accordarle una ultima proroga di tre mesi, per poter definire e completare la sua preparazione alla ripresa definitiva dell'esercizio della linea Varese-Porto Ceresio al 1° aprile 1908; e che il Governo ha ciò concesso solo per evitare che l'impreparazione della Società nuocesse agli interessi del pubblico e con l'esplicita dichiarazione che questa proroga non sarebbe stata seguita da altre e che perciò col 1° aprile 1908 la Società avrebbe dovuto riprendere in ogni modo l'esercizio di quella linea.

Tutto ciò premesso:

tra le LL. EE. il comm. avv. Pietro Bertolini, ministro dei lavori pubblici, e comm. avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, ed il comm. avv. Ercole Braschi, contraente in nome della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in base ad autorizzazione accordatagli dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 gennaio 1908 come da verbale annesso in copia al presente atto, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Articolo unico.

Gli accordi intervenuti fra il Governo e la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per l'esercizio della linea Varese-Porto Ceresio giusta le Convenzioni 24 giugno 1905, 30 giugno 1906, 2 maggio 1907 e 10 luglio 1907 sono prorogati a tutto il 31 marzo 1908, restando fissata al 1° aprile 1908 la data della ripresa dell'esercizio di detta linea da parte della Società. È però fatta eccezione per l'ammontare del canone d'uso del materiale rotabile, di cui all'articolo unico della Convenzione 12 maggio 1907, il quale sarà modificato in relazione a ciò che pel noleggio del materiale rotabile sarà stabilito per regolare i rapporti fra la Società concessionaria e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a partire dal 1° aprile 1908.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, oggi 25 marzo 1908.

Il ministro dei lavori pubblici
PIETRO BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO.

Per la Società Mediterranea
Ercole Braschi.

CONVENZIONE
per l'esercizio da parte dello Stato della linea Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione.

Premesso:

Che con le Convenzioni 20 aprile 1889, approvata con R. decreto del 28 detto, n. 6066 (serie 3ª) e 23 dicembre 1891, approvata con R. decreto del 24 detto, n. 736, il Governo accordava al Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo, costituito con decreto 17 dicembre 1885 della Deputazione provinciale di Roma e per esso alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Roma (porta Cavalleggeri) a Viterbo, con diramazione da Capranica a Ronciglione, e poi un tronco di prolungamento dalla stazione di porta Cavalleggeri alla stazione di Trastevere;

Che con l'art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137, il Governo veniva autorizzato ad assumere, per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio dell'indicata ferrovia Roma (Trastevere) Viterbo, con la diramazione Capranica-Ronciglione, in base ad accordi con gli enti concessionari;

Che con la Convenzione 24 giugno 1905, approvata con R. decreto del 29 detto, il Governo assumeva l'esercizio dell'indicata ferrovia per un anno, a partire dal 1° luglio 1905;

Che con altra Convenzione 30 giugno 1906, approvata con R. decreto 5 luglio 1906, n. 381, la suddetta Convenzione 24 giugno 1905 fu prorogata di un altro anno, a partire dal 1° luglio 1906;

Che con legge 15 luglio 1906, n. 325, fu approvata la Convenzione 13 aprile 1906, per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea, per la quale, tra l'altro, lo Stato acquistò il materiale rotabile in dotazione alla linea Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione, e che pertanto fu sostituita alla Convenzione 30 giugno 1906, l'altra 12 maggio 1907, approvata con R. decreto n. 359 del 19 detto ed i cui effetti cessarono al 30 giugno 1907;

Che con altra Convenzione 10 luglio 1907, approvata con R. decreto n. 679, del 31 agosto 1907, furono prorogate ancora per altri sei mesi, e cioè fino al 31 dicembre 1907, le Convenzioni suddette;

Che infine la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha chiesto al Governo di accordarle un'ultima proroga di tre mesi, per potere definire e completare la sua preparazione alla ripresa definitiva dell'esercizio della linea Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione al 1° aprile 1908, e che il Governo ha già concesso solo per evitare che l'impreparazione della Società nuocesse agli interessi del pubblico, e con l'esplicita dichiarazione che questa proroga non sarebbe stata seguita da altre e che perciò col 1° aprile 1908 la Società avrebbe dovuto riprendere in ogni modo l'esercizio di quella linea.

Tutto ciò premesso: tra le LL. EE. il comm. avv. Pietro Bertolini, ministro dei lavori pubblici, e comm. avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, ed il comm. avv. Ercole Braschi, contraente in nome della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo in base ad autorizzazione accordatagli dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 18 gennaio 1908, come dal verbale annesso in copia al presente atto, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Articolo unico.

Gli accordi intervenuti tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per l'esercizio della linea Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione, giusta le Convenzioni 24 giugno 1905, 30 giugno 1906, 12 maggio 1907 e 10 luglio 1907, sono prorogati a tutto il 31 marzo 1908, restando fissata al 1° aprile 1908 la data della ripresa dell'esercizio di dette linee da parte della Società.

È però fatta eccezione per l'ammontare di due canoni di cui all'art. 4 della Convenzione 24 giugno 1905 ed all'articolo unico della Convenzione 12 maggio 1907, i quali saranno modificati in

relazione a ciò che per il noleggio, per la manutenzione del materiale rotabile e per l'uso delle stazioni comuni sarà stabilito per regolare i rapporti fra la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a partire dal 1° aprile 1908.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, oggi 25 marzo 1908.

Il ministro dei lavori pubblici
PIETRO BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO.

Per la Società mediterranea:
ERCOLE BRASCHI.

Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo (Società anonima con sede in Milano - Capitale sociale lire 180 milioni, interamente versato - ammortizzato per L. 1,050,000).

Estratto dal libro n. 17 dei processi verbali del Consiglio di amministrazione.

Seduta n. 277 del 18 gennaio 1908.

Presenti i signori:

Falcone comm. avv. Giacomo, presidente,
Borromeo conte Giberto, vice presidente,
Arlotta cav. Antonio, consigliere,
Bertarelli comm. Tommaso, id.,
Borghese don Francesco duca di Bomarzo, id.,
Canzi Luigi, id.,
Casana barone avv. Ernesto, id.,
Durazzo Pallavicini marchese Giacomo Filippo, id.,
Esterle ing. Carlo, id.,
Marangoni comm. avv. Alessandro, id.,
Marsaglia comm. ing. Ernesto, id.,
Pallavicino marchese Domenico, id.,
Podestà barone Luca, id.,
Pollone comm. Eugenio, id.,
Rava comm. Enrico, id.,
Joel comm. Otto, sindaco,
Besozzi nob. cav. Alessandro, id.,
Oliva comm. ing. Giuseppe, direttore generale,
Peregalli cav. avv. Alessandro, segretario.

Viene letto ed approvato il verbale della scorsa adunanza.

Omissis.

Il Consiglio, udite le dichiarazioni del signor direttore generale in relazione alla discussione che ne è seguita:

a) autorizza il signor direttore generale comm. ing. Giuseppe Oliva, o per esso il consulente legale signor comm. avv. Ercole Braschi, a stipulare colle ferrovie di Stato la proroga di tre mesi, sino cioè al 31 marzo p. v. o sino a quell'altro termine che si rendesse necessario, per l'esercizio delle linee Roma-Trastevere-Viterbo e Varese-Porto Ceresio da parte delle ferrovie stesse e a quelle condizioni che i signori delegati riterranno conveniente di accettare;

b) li autorizza del pari a stipulare colle dette ferrovie le Convenzioni che si rendano necessarie per l'assunzione diretta dell'esercizio dopo il 31 marzo p. v. o dopo l'altro termine che fosse invece stabilito, e a fissare quanto possa occorrere, in ispecie per il materiale, per le stazioni comuni e per il servizio cumulativo;

c) li autorizza infine a stipulare coll'on. Ministero dei lavori pubblici e colle dette ferrovie un atto di compromesso per sottoporre al giudizio di arbitri la decisione delle questioni insorte a proposito dell'assunzione diretta dell'esercizio delle due linee, dando ai detti delegati sociali la facoltà di accettare tutte le clausole che crederanno opportuno di accettare, e di designare gli arbitri.

Omissis.

Per il presidente
Giberto Borromeo.

Il segretario
A. Peregalli.

Copia per estratto conforme alla parte che vi corrisponde dell'originale in atti della Società per le strade ferrate del Mediterraneo rilasciata alla Società ferroviaria stessa.

Milano, 9 marzo 1908.

Dott. Domenico Moretti fu Angelo
notaio di Milano

Visto per la legalizzazione della firma di Moretti dott. Domenico, notaio di Milano.

Milano, dal R. tribunale civile e penale il 10 marzo 1908

Il presidente

Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo (Società anonima con sede in Milano - Capitale sociale L. 180 milioni, interamente versato - ammortizzato per L. 1,050,000)

Estratto dal libro n. 17 dei processi verbali del Consiglio di amministrazione.

Seduta n. 277 del 18 gennaio 1908

Presenti i signori:

Falcone comm. avv. Giacomo, presidente,
Borromeo conte Giberto, vice presidente,
Arlotta cav. Antonio, consigliere,
Bertarelli comm. Tommaso, id.,
Borghese don Francesco duca di Bomarzo, id.,
Canzi Luigi, id.,
Casana barone avv. Ernesto, id.,
Durazzo Pallavicini marchese Giacomo Filippo, id.,
Esterle ing. Carlo, id.,
Marangoni comm. avv. Alessandro, id.,
Marsaglia comm. ing. Ernesto, id.,
Pallavicino marchese Domenico, id.,
Podestà barone Luca, id.,
Pollone comm. Eugenio, id.,
Rava comm. Enrico, id.,
Joel comm. Otto, sindaco,
Besozzi nob. cav. Alessandro, id.,
Oliva comm. ing. Giuseppe, direttore generale,
Peregalli cav. avv. Alessandro, segretario.

Viene letto ed approvato il verbale della scorsa adunanza.

Omissis.

Il Consiglio, udite le dichiarazioni del signor direttore generale in relazione alla discussione che ne è seguita:

a) autorizza il signor direttore generale comm. ing. Giuseppe Oliva, o per esso il consulente legale signor comm. avv. Ercole Braschi, a stipulare colle ferrovie di Stato la proroga di tre mesi, sino cioè al 31 marzo p. v. o sino a quell'altro termine che si rendesse necessario, per l'esercizio delle linee Roma-Trastevere-Viterbo e Varese-Porto Ceresio da parte delle ferrovie stesse e a quelle condizioni che i signori delegati riterranno conveniente di accettare:

b) li autorizza del pari a stipulare colle dette ferrovie le convenzioni che si rendano necessarie per l'assunzione diretta dell'esercizio dopo il 31 marzo p. v. o dopo l'altro termine che fosse invece stabilito, e a fissare quanto possa occorrere in ispecie per il materiale, per le stazioni comuni e per il servizio cumulativo;

c) li autorizza infine a stipulare coll'on. Ministero dei lavori pubblici e colle dette ferrovie un atto di compromesso per sottoporre al giudizio di arbitri la decisione delle questioni insorte a proposito dell'assunzione diretta dell'esercizio delle due linee, dando ai detti delegati sociali la facoltà di accettare tutte le clausole che crederanno opportuno di accettare, e di designare gli arbitri.

Omissis

. . . .

Per il presidente
Giberto Borromeo

Il segretario
A. Peregalli.

Copia per estratto conforme alla parte che vi corrisponde dell'originale esistente presso l'Amministrazione della Società per le strade ferrate del Mediterraneo rilasciata alla Amministrazione stessa.

Milano, 31 marzo 1908.

Dott. Domenico Moretti fu Angelo

notaio di Milano.

Nota per la legalizzazione della firma di Moretti dottor Domenico notaio di Milano.

Milano, dal R. tribunale civile e penale, il 31 marzo 1908.

Il presidente.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1908, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Longone Sabino (Perugia).*

Sire!

A fine di eliminare le cause dei dissidi che determinarono lo scioglimento del Consiglio comunale di Longone Sabino, occorre che il commissario straordinario definisca le pratiche in corso per il miglioramento delle condizioni delle frazioni, e provveda altresì alla formazione del ruolo della tassa esercizi e rivendite e del ruolo della tassa bestiame separato da quello della tassa del pascolo, non che all'allestimento di un progetto per la conduttura dell'acqua reclamata dai frazionisti, e degli atti per la contrattazione di un prestito, come pure alla sistemazione dei vari servizi pubblici, e specialmente del servizio ostetrico e della condotta medica.

Non essendo, però, all'uopo sufficiente il periodo normale della straordinaria gestione, è indispensabile prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Longone Sabino, in provincia di Perugia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Longone Sabino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 luglio 1908, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Piana dei Greci (Palermo).*

Sire!

Per riparare al profondo disordine in cui cadde l'azienda comunale di Piana dei Greci, il commissario straordinario dopo quanto ha già fatto, deve provvedere alla contrattazione di un mutuo, necessario onde far fronte al disavanzo, constatato in lire ventimila; completare l'impianto dell'archivio; sistemare i pubblici servizi, specialmente quello sanitario per cui, in seguito all'approvazione in corso del relativo regolamento, sarà bandito pubblico concorso; compilare i ruoli delle tasse; curare la reintegrazione delle acque comunali usurpate.

È perciò indispensabile prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Piana dei Greci, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piana dei Greci è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 luglio 1908, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Suna (Novara).*

Sire!

Il commissario straordinario del comune di Suna non può, nel periodo normale della sua gestione, compiere le trattative in corso per definire la vertenza col medico condotto che determinò lo scioglimento di quel Consiglio.

Egli deve inoltre avviare a una conveniente soluzione altri importanti affari rimasti sospesi a causa della crisi, e specialmente quelli relativi alla conduttura dell'acqua potabile ed alla fogna-

tura, alla costruzione del tram secondo il migliore interesse del Comune, al Consorzio per il servizio di segreteria col comune di Cavandone, col quale è già stata concretata – ma non peranco deliberata – una convenzione per il Consorzio sanitario.

A render pertanto possibile l'attuazione dei detti provvedimenti, è necessario prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Suna, in provincia di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Suna è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei tubi di ferro rivestiti internamente di cartone;

Ritenuto che i tubi di questa specie non sono nominati nè in tariffa nè nel repertorio;

Considerato che per i loro caratteri e per l'uso al quale sono destinati essi hanno, più che con altre merci, analogia con i tubi di cartapesta o di cartone ricoperti con lamina metallica;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I tubi di ferro con rivestimento interno di cartone sono assimilati ai tubi di cartapesta o di cartone ricoperti con lamina metallica.

Roma, 8 luglio 1908.

Pel ministro
VARVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1905 col quale furono coordinate in testo unico le disposizioni regolamentari emanate sulla liquidazione delle competenze agli agenti demaniali ed ai periti;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Decreta:

Al regolamento per la liquidazione delle competenze degli agenti demaniali e degli agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali, nelle Provincie napoletane e siciliane coordinate in testo unico con decreto Ministeriale 26 gennaio 1905 è sostituito quello annesso al presente decreto.

Il presente decreto e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e saranno comunicati ai prefetti delle Provincie suddette, perchè ne curino l'esecuzione per la parte che ad essi compete, e ne diano a loro volta comunicazione agli agenti demaniali ed ai periti ora in funzione.

Saranno pure comunicati a cura dei prefetti, a tutti i sindaci dei Comuni delle Provincie suddette, con l'ordine di curarne la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.

Roma, 20 giugno 1908.

Il ministro
COCCO-ORTU

REGOLAMENTO
che determina le competenze degli agenti demaniali e degli agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali nelle provincie napoletane e siciliane.

Art. 1.

Agenti demaniali sono le persone destinate dai prefetti o dai Regi commissari ripartitori ad eseguire, sotto la loro direzione, le operazioni demaniali comunali.

Sono agenti inferiori le persone tecniche adibite nelle operazioni relative ai fondi demaniali, e si possono genericamente distinguere in periti agrimensori, estimatori ed indicatori locali.

Art. 2.

Gli agenti demaniali destinati dai prefetti o dai Regi commissari ripartitori ad eseguire le operazioni demaniali comunali non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà stata consentita dal Ministero di agricoltura.

A tale effetto dovranno i prefetti ed i Regi commissari ripartitori rassegnare al ministro le nomine di essi fatte accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità della nomina e indichi i requisiti delle persone proposte.

Art. 3.

Le competenze dovute agli agenti demaniali per qualsivoglia operazione che venga loro commessa saranno determinate in ragione di vacazioni, ognuna delle quali non potrà essere tassata per una somma minore di L. 3, nè maggiore di L. 5.

Similmente le competenze dovute ai periti agrimensori per la misurazione e valutazione dei fondi demaniali, per la formazione delle piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno, in adempimento dell'incarico ricevuto, saranno determinate in ragione di vacazioni, ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di L. 2, nè maggiore di L. 3.

La tassa delle indennità per le vacazioni nella graduazione fra il minimo ed il massimo sarà regolata dal prudente arbitrio del prefetto o del R. commissario ripartitore, avuto riguardo al merito effettivo, del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite.

Qualora l'incarico di agente demaniale fosse conferito ad un pubblico ufficiale od impiegato avente stipendio, il compenso per ciascuna vacazione non potrà mai elevarsi al massimo.

Art. 4.

Tanto per gli agenti demaniali, quanto per i periti le vacazioni non potranno essere più di due al giorno e ciascuna vacazione dovrà essere concessa per 4 ore di lavoro effettivo tanto in campagna che di applicazione al tavolino.

Qualora le funzioni di agente e di perito siano disimpegnate da una stessa persona le vacazioni saranno retribuite nella misura fissata per gli agenti.

Art. 5.

Nelle operazioni di riconosciuta eccezionale importanza o difficoltà il ministro di agricoltura, su proposta del prefetto o Regio commissario ripartitore e sentita la Commissione di cui al susseguente art. 12, può, caso per caso, preventivamente consentire che i compensi degli agenti demaniali e dei periti siano stabiliti in misura superiore a quella prescritta negli articoli precedenti e che non dovrà mai eccedere il doppio.

Art. 6.

Gli agenti demaniali ed i periti, allorchè dovranno trasferirsi a una distanza di oltre tre chilometri dall'abitato del Comune, avranno diritto alle indennità di via nella misura, per ogni chilometro, di centesimi 40 per gli agenti demaniali e di centesimi 25 per i periti.

Quando tale distanza superi i sei chilometri, le indennità medesime saranno anche per gli agenti demaniali di L. 0,25 per chilometro.

In nessun caso esse potranno superare L. 6 al giorno, tanto per gli agenti demaniali che per i periti.

Le distanze suddette dovranno sempre essere attestate da un certificato del sindaco del Comune ove sono situati i demani.

Art. 7

Agli agenti demaniali ed ai periti spetteranno pure le indennità di trasferta dal luogo di loro residenza al Comune ove si eseguiscono le operazioni demaniali, ma soltanto per un viaggio di andata ed uno di ritorno e nella misura di un biglietto di seconda classe per i percorsi in ferrovia e di L. 0,25 per chilometro per i percorsi su vie ordinarie.

Tutti gli altri viaggi che si rendessero necessari dovranno essere preventivamente autorizzati dal prefetto o dal Regio commissario ripartitore.

Anche per i giorni impiegati nei viaggi sono dovute le vacazioni ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 8.

Per ciascun giorno in cui sono adoperati i muratori o i locali indicatori avranno una mercede da determinarsi dal prefetto o dal R. commissario ripartitore inteso il Consiglio comunale interessato, e tenuto presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate

Art. 9.

Le vacazioni agli agenti demaniali ed ai periti potranno essere tassate soltanto dopo che l'operazione ad essi affidata sia stata omologata ed approvata, salvo in casi eccezionali la speciale autorizzazione del ministro, sentita la Commissione predetta.

Ogni anticipazione rimane espressamente vietata.

Potranno tuttavia, durante il corso delle operazioni, rimborsarsi le indennità e le spese di via, e consentirsi acconti in misura non superiore al terzo dell'importo delle vacazioni che il prefetto od il R. commissario ripartitore riconoscerà spettare all'agente demaniale od al perito per il lavoro effettivamente compiuto.

La concessione di tali acconti sarà fatta previo l'assenso del ministro, con ordinanza del prefetto o del R. commissario ripartitore. Avverso la medesima non compete reclamo; questo potendosi proporre soltanto contro l'ordinanza definitiva di tassazione, ai sensi del susseguente art. 11.

Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dalla operazione stessa, l'importo complessivo delle vacazioni potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito.

Art. 10.

È vietata ogni convenzione fra gli agenti demaniali o i periti ed i Comuni od altri interessati che importi deroga alle presenti disposizioni; e sono specialmente vietati i cottimi per le operazioni demaniali.

Art. 11.

Per la liquidazione dei loro compensi, nonchè delle indennità e spese di via, gli agenti demaniali ed i periti presenteranno al prefetto od al R. commissario ripartitore una nota specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno la durata del tempo del servizio prestato per ciascun giorno in adempimento dell'incarico ricevuto, ed in caso che abbiano diritto a indennità di via e di trasferta od a rimborso delle spese di viaggio indicheranno le distanze percorse, presentando il certificato del sindaco sulle distanze ed i documenti giustificativi delle spese anzidette.

Il prefetto ed il R. commissario ripartitore darà immediata comunicazione delle note specifiche insieme agli atti riguardanti le eseguite operazioni ai Comuni interessati, ai quali è concesso un termine di giorni 15 per presentare le loro osservazioni od opposizioni alla prefettura od al R. commissario.

Nelle operazioni di divisione in massa o scioglimento di promiscuità, le note specifiche debbono essere comunicate anche alle altre parti interessate alle quali spetta concorrere al pagamento della somma da liquidare; ad esse è concesso un termine di dieci giorni per presentare le loro osservazioni od opposizioni.

Trascorsi questi termini, il prefetto od il R. commissario ripartitore procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute osservazioni od opposizioni del Comune e delle parti interessate e quindi, udito il parere dell'Ufficio locale del Genio civile, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente, in via amministrativa, al ministro di agricoltura, al Comune interessato, curando che ivi sia affissa durante 15 giorni all'albo pretorio, ed agli agenti e periti demaniali, nonchè alle parti interessate di cui sopra, per mezzo del messo comunale nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica dell'agente o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione è dato il ricorso al ministro di agricoltura il quale pronunzierà definitivamente udito il parere della Commissione istituita ai termini dell'articolo seguente.

Potranno ricorrere al ministro di agricoltura l'agente demaniale ed il perito, nonchè le parti interessate di cui sopra, nel termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza; il sindaco ed anche qualunque contribuente per imposte dirette erariali e comunali nel Comune interessato nel termine di 15 giorni dalla defissione dell'ordinanza dall'albo pretorio.

Trascorsi i termini anzidetti, senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal prefetto o dal R. commissario ripartitore diventerà definitiva.

Art. 12.

È istituita presso il Ministero di agricoltura una Commissione consultiva per le operazioni demaniali composta di un presidente e quattro membri scelti dal ministro di agricoltura fra i componenti il Consiglio di Stato ed i funzionari superiori del Ministero d'agricoltura e del Ministero dell'interno, con grado non inferiore a direttore capo di divisione.

La presidenza della Commissione a parità di stipendio spetta al membro scelto del Consiglio di Stato, e quando più di un membro appartenga al consesso medesimo, al più elevato in grado ed a parità al più anziano.

Questa Commissione sarà nominata per decreto Ministeriale e potrà essere rinnovata ogni anno.

La Commissione consultiva verrà udita sopra tutti i ricorsi di cui al precedente art. 11.

Potrà inoltre essere udita dal ministro di agricoltura sopra tutte le questioni attinenti all'esplicitamento delle sue attribuzioni in materia demaniale, ed incaricata di speciali compiti al riguardo.

Roma, addì 20 giugno 1908.

Il ministro
COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA MARINA — Direzione generale della marina mercantile

Compensi daziari e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 — *Esercizio finanziario 1907-908*

Navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899

I — *In corso di costruzione o da costruirsi* (al 30 giugno 1908).

N. d'ordine	DATA della dichiarazione di costruzione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	STAZZA lorda presunta (tonn.)	CANTIERE E COSTRUTTORE
	Navi a vapore in ferro o in acciaio.				
1	25 gennaio	1905	provv. n. 42	9.000	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
2	4 novembre	»	Duc. d'Aosta » XII	7.000	Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani).
3	20 marzo	1906	Princ. Umb. » XIII	7.600	Id. Id.
4	26 giugno	1907	provv. n. 47	8.600	Muggiano (Società cantieri navali riuniti).
5	26 id.	»	id. » 48	8.600	Id. id.
6	16 luglio	»	id. » 217	260	Sestri Ponente (Ditta N. Odero fu Alessandro e C.).
7	16 id.	»	id. » 218	260	Id. id.
8	18 settembre	»	id. » 1	200	Chiavari (Sanguineti e Gotuzzo).
9	22 gennaio	1908	Eugenio S.	650	Chioggia (Menetto Fortunato e Soncini).
10	25 aprile	»	provv. n. 5	55	Venezia (Società anonima veneziana industrie navali e meccaniche).
11	11 maggio	»	costr. » 10	5.380	Ancona (Cantieri navali riuniti).
12	21 id.	»	provv. » 2	21	Chiavari (Salvatore Bacigalupo)
13	23 id.	»	(ferry boat) F. B.	1.300	Livorno (F.lli Orlando e C.).
				49.529	
	Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio.				
	N. 15 navi			565	
			Totale tonn. . .	50.094	

II — *Già costruite o in corso di allestimento.*

Navi a vapore, per le quali sono stati concessi i compensi daziari e di costruzione dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 N. 27 Tonn. 20 677
Navi a vapore, già varate, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi . . . . » 28 » 25.162

Il direttore generale: BRUNO. N. 55 Tonn. 45 839

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 aprile 1908:

Di Rosa cav. Matteo, maggiore in aspettativa, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° maggio 1908, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 3 maggio 1908:

Marsala cav. Francesco, colonnello comandante 1° fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 21 maggio 1908.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Girondi-Veraldi Camillo, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 maggio 1908.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Boschis cav. Francesco, colonnello comandante 6 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 21 maggio 1908.

Artuffo cav. Ferdinando, tenente colonnello 11 bersaglieri, promosso colonnello e nominato comandante 6 fanteria.

Calderari cav. Luigi, id. stato maggiore, id id. id. 18 id.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

[illegible] aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata

Cortella cav. Emanuele, tenente colonnello 56 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Rocca Giovanni, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 6 giugno 1908.

Corsi Francesco, id. id., id. id. dal 7 id. id

Danzini Cesare, id. id. — Castagna Savino, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Galanti Arturo, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego richiamato in servizio, dal 5 giugno 1908.

Scritto Ermanno, tenente, id id., id. id., dal 6 giugno 1908.

Moscati Ettore, id. id. id., id. id. dal 4 giugno 1908.

Bocchia Francesco, id. 59 fanteria — Smorto Giuseppe, id. 29 id., collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Prandoni Raffaele Italo, id. complemento, revocato il R. decreto 28 giugno 1906 di dispensa dal servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Fantuzzi Rodolfo, capitano aiutante di campo brigata Forlì, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 9 aprile 1908:

Giordano cav. Geremia, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 26 aprile 1908.

Con R. decreto del 30 aprile 1908:

Grazioli Angelo, capitano in aspettativa, collocato a riposo, per infermità indipendenti dal servizio dal 16 aprile 1908.

Con R. decreto del 31 maggio 1908:

Balotta cav. Emilio, tenente colonnello in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Gropplero Francesco, capitano 16 artiglieria campagna — De Bellegarde Costantino, tenente 1° id. costa, collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Giovanardi Ettore, sottotenente 2 id. id., collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 30 aprile 1908:

Giustetti cav. Umberto, tenente colonnello sottodirezione autonoma genio Chieti, nominato sottodirettore autonomo genio Chieti, dall'11 maggio 1908.

Bonamico cav. Angelo, id. sottodirettore autonomo genio Chieti — Bona Giuseppe Felice, capitano 2 genio (treno), collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 maggio 1908.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Carcasio cav. Salvatore, colonnello direttore genio Firenze — Terracciano cav. Tommaso, capitano 2 genio, collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 giugno 1908.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Brauzzi cav. Siro, colonnello sottodirettore autonomo genio Catanzaro, esonerato dall'anzidetta carica e nominato direttore genio Firenze, dal 16 giugno 1908.

Di Lorenzo cav. Giovanni, tenente colonnello direzione genio Roma, nominato sottodirettore autonomo genio Catanzaro dal 16 giugno 1908.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

La decorrenza del collocamento in posizione ausiliaria e dei relativi assegni dei sottoindicati ufficiali, di cui i RR. decreti 30 aprile 1908 e 14 maggio 1908, è rettificata con la data per ciascuno di essi indicata:

Bonamico cav. Angelo, tenente colonnello, 3 maggio 1908.

Bona Giuseppe Felice, capitano (T), 13 maggio 1908.

Carcasio cav. Salvatore, colonnello, 8 giugno 1908.

Terracciano cav. Tommaso, capitano, 4 giugno 1908.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 16 aprile 1908:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria per ragione di età con la decorrenza per gli assegni a fianco di ciascuno indicata:

Bottassi nobile Guglielmo, tenente colonnello comandante distretto Mantova, dal 5 maggio 1908.

Camerini cav. Raimondo, maggiore id. Bergamo, dal 2 id.

Con R. decreto del 3 maggio 1908:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria per ragione di età colla decorrenza per gli assegni a fianco di ciascuno indicata:

Serena cav. Francesco, tenente colonnello comandante distretto Varese, dal 20 maggio 1908.

Pirazzoli cav. Albertino, capitano id. Verona, dal 23 id.

Amoroso Donato, id. id. Modena, dal 22 id.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Mengozzi cav. Giuseppe, tenente colonnello 69 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Nola dal 1° giugno 1908.

Pellegrinetti cav. Mauro, maggiore distretto Ivrea, promosso tenente colonnello e nominato comandante distretto Mantova.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Gaston Arturo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 5 giugno 1908.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 7 maggio 1908:

Leurini cav. Francesco, capitano medico ospedale militare Catanzaro, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Tortora Giovanni, capitano medico in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 10 maggio 1908:

Gallo cav. Edoardo, capitano contabile 64 fanteria — Lovato Carlo, id. reggimento lancieri di Montebello, collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 1° giugno 1908.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Falzoni dott. cav. Angelo, segretario di 1ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, per la durata di sei mesi dal 16 giugno 1908, con l'annuo assegno di L. 2000.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Baldini Domenico, vice segretario di 1ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in effettivo servizio, a sua domanda, dal 16 giugno 1908.

(*Continua*).

FERROVIE DELLO STATO

ESERCIZIO 1907-1908

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

36ª decade - dal 21 al 30 giugno 1908.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13344 (1)	13344 (1)	—	23	23	—
Media	13330	13251	+ 79	23	23	—
Viaggiatori	4.227.173 00	4.089.068 22	+ 138 104 78	6.973 00	6230 54	+ 742 46
Bagagli e cani	226.186 00	186 573 12	+ 39 612 88	202 00	182 04	+ 19 96
Merci a G. V. e P. V. acc. . .	1.643 852 00	1.327.674 22	+ 316.177 78	2.978 00	2.509 87	+ 468 13
Merci a P. V.	6.515.732 00	5.788.078 28	+ 727 653 72	5 081 00	4.146 96	+ 934 04
Totale	12.612.943 00	11 391.393 84	+ 1.221 549 16	15 234 00	13 069 41	+ 2.164 59

PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
Viaggiatori	162.796.407 00	154.499.170 26	+ 8.297 236 74	271 220 00	239 027 09	+ 32.192 91
Bagagli e cani	8.224.510 00	7.316.325 24	+ 908 184 76	9.601 00	8.870 12	+ 730 88
Merci a G. V. e P. V. acc. . .	48 070.436 00	43.182.329 98	+ 4 888.107 02	91 266 00	76.181 50	+ 15.084 50
Merci a P. V.	218.910.355 00	202.572.823 50	+16.337.530 50	181.310 00	150.437 00	+ 30 873 00
Totale	438.001 708 00	407.570.648 98	+30.431.059 02	553 397 00	474 515 71	+ 78 881 29

PRODOTTO PER CHILOMETRO.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
Della decade	945 21	853 67	+ 91 54	662 35	568 24	+ 94 11
Riassuntivo	32.858 34	30.757 73	+ 2.100 61	24.060 74	20 631 12	+ 3.429 62

(1) Esclusa la linea Cerignola stazione-Città ed il tratto confine francese-Modane.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti*:

Con deliberazione del 29 aprile 1908:

Cancino Caterina, ved. Fasala, professore (indennità), L. 1500.
Canale Carlo, capoguardia carcerario, L. 1280.
Moresi Alfredo, sottobrigadiere guardia città, L. 611.
Caravaggio Elvira. ved. Cresponi, agente imposta, L. 666 66.
Leonetti Enrico. capitano, L. 2743.
Ferrara Filippo, id., L. 2993.
Quadrozzi, orfani di Giuseppe, cancelliere, L. 241 87.
Massini Sofia, ved. Roselli, commesso, L. 181.10.
Concu Maria, ved. Mura, usciere, L. 256
Camassa Francesco, comandante guardie carcerarie, L. 1690.
Carla Luigi, maggiore L. 3450.
Moretto Lorenzo, capoguardia carcerario, L. 1280.
Brandi Gabriele, colonnello, L. 5600.
Degrossi Domenico, capitano, L. 2562.
Cacciatore Carolina, ved. Moriani, operaio marina, L. 150.
Davoli Nopoli, consigliere prefettura, L. 3506.
Galtieri Ernesto, capitano, L. 3029.
Bonacini Enrichetta, ved. Asioli, consigliere delegato. L. 1265.
Monsalcini Abram, tenente colonnello, L. 4151.
Caldarazzi Carmela, march. Recine, sotto capit. tinoniere, L. 282 50.
Fallanca Alberto, capitano, L. 2857.
Vannuccini Maria, ved. Fanfani, ingegnere genio civile, L. 1007.33.
Stefanelli Gustavo, capitano, L. 2550.
Cucchi Caterina, operaia tabacchi, L. 432.60.

Borgini Enrico, capitano, L. 2340.
Rizzuto Vincenza ved. Gallo, cancelliere, L. 591.33.
Garnieri Augusto, usciere, L. 960.
Di Benedetto Pasquale, cancelliere, L. 1920.
Ravà Ernesto, colonnello, L. 5144.
Zaniboni Luigia ved. Prona, capitano, L. 899.33.
Gasaldetti Bianca ved. Cattaneo. colonnello, L. 1352.
Vandelli Beatrice ved. Simonazzi, professore, L. 1152.
Prampolini Federico, procuratore generale di appello, L. 8000.
Marchi Pietro, preside, L. 5301, di cui:
a carico dello Stato L. 3577.02;
a carico della provincia di Firenze L. 1723.98.
Fiorentino Maria ved. Iaccarini, capo tecnico, L. 824.66.
Mattioli Attilio, maggiore generale, L. 7200.
Bugna Vincenza ved. Rodi, bidello, L. 195.
Borrello Domenico, brigadiere delle guardie di città, L. 1160.
Zitano Giovan Battista, guardia carceraria, L. 638.
Amigo Rosa ved. Buscani, uno dei mille, L. 300.
Apice Ernesto, soldato, L. 300.
Morini Ettore, id., L. 300.
Borbetti Elvira ved. Ugolini, impiegato daziario, L. 900, di cui:
a carico dello Stato L. 275.38;
a carico del comune di Bologna L. 224.62.
Prampolini Natale, agente di pubblica sicurezza, L. 300.
Ferbo Giuseppe, marinaio, L. 840.
Torri Maria ved. Brandoli, operaio di marina, L. 450.
Peloso Francesco P., pretore (indennità), L. 3400.
Buttazzi Luigi, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 550.
Ferraresi Anselmo. soldato, L. 300.
Astesana Gio. Batta, usciere, L. 960.
Cazzaniga Carlo, appuntato RR. carabinieri, L. 489.60.
Cuneo, orfani Giacomo, nocchiere, L. 585.
Venturini Vincenzo, operaio marina, L. 510.
Valeri Emilia, ved. Diamante, capo guardia carceraria, L. 426.66.
Cescani Ercate, usciere, L. 864, di cui:
a carico dello Stato, L. 853.34;
a carico del Fondo culto, L. 10 66.
Tipa Francesco, maresciallo guardie città, L. 1280.
Metz Filippo, guardia di città, L. 920.
Spina Vincenzo, vice cancelliere, L. 1200.
Palla Elettra, ved. Bello, sottotenente, L. 484.
De Angelis Paolo, tenente, L. 1952.
Spanò Angelo, operaio marina, L. 465.
De Santis Maria, ved. Vacca, capitano, L. 752.66.
Baraing Maria, ved. Pannelo, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 399.66.
Gualdieri Giordano, cancelliere, L. 2340.
De Nardo, orfano di Giacomo, operaio di marina, L. 333 33.
Ristuccia Rosa, ved. Garufi, guardia P. S., L. 225.
Greco Raffaele, cancelliere cassazione, L. 4666.
Godani Maria, ved. Danese, operaio marina, L. 162.50.
Croce Bianca, ved. Toja, capo sezione, L. 1333.33.
Zeloni Renato, orfani Carlo, brigadiere postale, L. 384.
Cugini Aurelio, capitano, L. 1560.
Barosso Deodata, ved. Doglia, maresciallo fanteria, L. 263.33.
Massa Michele, guardia di città, L. 920.
Danovaro Costantino, 1° macchinista, L. 1442
De Banyne Girolamo, tenente colonnello, L. 3720.
Guttiere Gaspare, nocchiere, L. 1138.
Loy Isola Giuseppe, segretario, L. 3599.
Del Bianco Anna, ved. Mattaloni, brigadiere postale, L. 352.
Pulice Pasquale, cancelliere, L. 2323.
L'Andrea Francesco, usciere, L. 1056.
Arbasetti Elvira, ved. Grispo, marinaio, L. 150.
Bini Carmina, ved. Bini, cancelliere, L. 586.66.
Manfredi Carlo, capitano, L. 3017.
Lucrezio Domenico, ved. Bisgini, guardia carceraria, L. 276.

Dell'Assetto Adina, ved. Lovera, capo-tecnico, L. 573.66.
Giorgi Virginia, ved. Doprà, vice cancelliere, L. 640.
Guelfi Maria, ved. Calcagnini, operaio di marina, L. 150.
Vacca Giovanna, ved. Regoli, cannoniere, L. 239.83.
Angeli Antonietta, ved. Mostarda, consigliere d'appello, L. 1182.
Valenti Italia, ved. Canali, ispettore scolastico, L. 836.
Dei Lanfranchi Antonio, cancelliere, L. 1607.
Fontanarosa Mattia, 2° capo fuochista, L. 996.
Mazzari Giuseppe, guardia carceraria, L. 638.
Pagano Domenico, guardia di città, L. 920.
Dadesso Domenico, cancelliere, L. 1772.
Zamberlan Giovanni, guardia carceraria, L. 696.
Zunino Luigi, guardia di città, L. 920.
Finossi Domenico, operaio di marina, L. 620.
Beuvin Michele, id., L. 542.50.
Scattina Giuseppe, id., L. 560.
Belloni Aurelio, id., L. 577.50.
De Maio Leopoldo, operaio di marina, L. 620.
Esposito Gennaro, 2° capo infermiere, L. 845.
Porcaratto Giuseppe, guardia carceraria, L. 880.
Muratore Concetta ved. Filocamo - inserviente (indennità), L. 1650.
Girelli Adelaide ved. Scanagatti - operaio della guerra, L. 150.
Riva Giuditta ved. Masi - capo usciere, L. 453.33.
Vespignani Teresa ved. Bicchierai - segretario, L. 632.33.
Gori Fabio, capo d'istituto, L. 2376.
Pintus Giovanni, caporale, L. 360.
De Roberto Roberto, topografo, L. 2673.
Pizzoleo Donata ved. Trapasso - cancelliere, L. 580.
De Liguoro Ercole, aiuto contabile, L. 1591.
De Angelis Giuseppe, colonnello, L. 5200.
Diotavelli Teresa, operaia tabacchi, L. 479.70.
Angelini Maria ved. Osvaldo, consigliere di cassazione, L. 2407.
Lattanzi Virginia ved. De Santis - musicante, L. 287.78.
Bargi Giuseppe, capo guardia carceraria, L. 1280.
Francesconi Giacomo, farmacista capo, L. 3103.
Pavoni Amadio ved. Albani - guardia di città, L. 201.25.
Albani Costantino, id., L. 603.75.
Pietrantoni Laura ved. Mancini - portiere, L. 160.
Gorirossi Angela ved. Silvagni - delegato di P. S., L. 666.66.
Marini Elena ved. Tomaselli - cancelliere, L. 420.
Rossi Maria ved. Di Nardo - custode, L. 310.
Lo Presti Clementina ved. Giudici - professore, L. 602.
Eliri Angela ved. Ferruggia - dragone, L. 32.25.
Pizzi Ester ved. Fiorini, operaio di marina, L. 188.33.
Di Tanno Alberto, cancelliere, L. 2112.
D'Ippolitò Giuseppe, commissario di P. S, L. 3961.
Epifania Michele, vice cancelliere, L. 2112.
Sandri Luigi, giudice, L. 3262.
Raffa Tommaso, vice cancelliere, L. 1497.
Persiani Giordano, id., L. 2323.
Zacconi Elvira ved. Rubino - archivista (indennità), L. 4750.
Canavesi Alberto, vice segretario, L. 1813, di cui:
a carico dello Stato, L. 503.85;
a carico dell'Economato dei benefici vacanti di Palermo, L. 917.77;
a carico del comune di Napoli, L. 167.64;
a carico del comune di Firenze, L. 223.64.
Dal Pra Teresa ved. Lizio Bruno - provveditore agli studi, L. 1482.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 9 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO L'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*8 luglio **1908**.*

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 95 81	101 07 81	102 87 63
3 1/2 % *netto*.	101.96 67	100 21 67	101.89 06
3 % *lordo*....	69 58 61	68 38 61	68 93 36

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a un posto di maestra nel R. conservatorio di San Carlo Borromeo in Pienza.

È aperto un concorso per titoli all'ufficio di maestra interna nelle classi 4ª e 5ª del R. conservatorio di S. Carlo Borromeo in Pienza, con l'annua retribuzione di L. 300 e gli utili della vita comune.

Le concorrenti invieranno non più tardi del 20 agosto p. v. al presidente della Commissione amministrativa le domande redatte in carta legale da L. 0.60 con la precisa indicazione del domicilio, corredate dei documenti che seguono:

a) fede di nascita debitamente legalizzata da cui risulti che non abbiano oltrepassato i 35 anni di età;

b) attestazione medica, pure debitamente legalizzata, di sana e regolare costituzione fisica;

c) fede penale;

d) attestato di specchiata moralità rilasciato dal sindaco dei Comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) diploma di maestra elementare di grado superiore;

f) ogni altro titolo che l'aspirante creda utile produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alla lettera *b*), *c*), *d*) non dovranno essere di data anteriore al 1908.

La maestra dovrà attendere all'educazione ed istruzione delle educande coadiuvando alla disciplina e all'assistenza di esse in unione alle altre insegnanti.

Le concorrenti verranno con deliberazione della Commissione amministrativa del R. conservatorio, classificate in ordine di merito, tenendo speciale conto:

a) delle abilitazioni a qualche insegnamento secondario;

b) dei servizi anteriormente prestati.

La prescelta dovrà assumere l'ufficio non più tardi del 1° ottobre 1908 e non dovrà abbandonarlo prima del 15 agosto 1909, dandone preventiva rinunzia entro il mese di maggio.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'eletta potrà essere licenziata per negligenza, per inettitudine o per insufficenza fisica.

Dal R. conservatorio di San Carlo Borromeo.

Pienza, 22 giugno 1908.

Il presidente
Ernesto Simonelli.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Terminate tutte le dicerie sui probabili incontri e convegni dell'imperatore di Germania con altri potentati, sorgono quelli dei ministri degli esteri, ed un dispaccio da Pietroburgo alla *Neue Freie Presse* annuncia che il ministro degli esteri russo, Iswolski, si recherà a Karlsbad per farvi una cura al principio di settembre. Il ministro Aehrenthal gli restituirà a Karlsbad la visita che Iswolski gli fece a Vienna nell'autunno scorso.

Il giornale aggiunge che l'intervista dei due ministri avrà importanza politica soprattutto in ragione delle modificazioni avvenute quest'anno nella situazione internazionale.

Altri giornali parlano pure di un nuovo incontro fra il ministro Tittoni ed il barone Aehrenthal e la notizia viene confermata dalla seguente informazione che oggi comunica l'*Agenzia Stefani*:

« Nel mese di agosto l'on. ministro Tittoni viaggerà all'estero ed ha accettato un invito del senatore principe di Frasso nelle sue terre in Moravia. E' naturale che, recandosi colà, s'incontri col barone di Aehrenthal.

« L' incontro avrà carattere amichevole ed intimo, poichè l'on. Tittoni non viaggia ufficialmente, essendo stata la parte ufficiale compiuta lo scorso anno colle visite di Desio e del Semmering ».

Egli è però positivo che esiste nelle diplomazie uno stato di latente aspettativa quasi in previsione di prossimi futuri gravi avvenimenti che destano non poche apprensioni.

La tensione di rapporti fra la Bulgaria e la Serbia si fa ogni giorno maggiore, e la *Berliner Zeitung am Mittag* occupandosene in speciale articolo conclude col dire che il conflitto fra i due paesi può essere scongiurato solo se la Serbia disarma e ritira le sue bande dalla Macedonia. In proposito la *Vossische Zeitung* dice che i rappresentanti ufficiali della Grecia, della Serbia e della Bulgaria a Sofia, a Belgrado e ad Atene sono gli autori morali degli assassinî politici e delle atrocità delle bande nella Macedonia. Il centro del movimento macedone è nella legazione greca a Costantinopoli. La causa principale onde continua il movimento delle bande è che gli Stati balcanici, invece di rinchiudere i delinquenti e specialmente gli assassini nei penitenziari, li arruolano nelle bande.

La stessa *Vossische Zeitung* ha pubblicato poi una lunga relazione segreta sulla situazione balcanica, la cui

conclusione ha destata molta impressione nei circoli politici; essa è così concepita:

« Le condizioni della Macedonia in questi quattro ultimi anni, dacchè è incominciata l'opera delle riforme, sono peggiorate. Per tranquillare gli animi della popolazione macedone, dovrebbe essere messo a capo della Amministrazione un valì cristiano, il quale dovrebbe attuare le riforme o dichiarare la guerra. Siccome la nomina di un governatore cristiano non è possibile, causa la discordia tra le potenze, resta solo un espediente: la guerra. Di questa opinione sono molti uomini politici inglesi che si interessano della questione macedone ».

* * *

I giornali viennesi concordano nel rilevare il carattere critico della situazione parlamentare austriaca. I deputati tedeschi della Boemia, che finora s'erano lasciati persuadere a rispettare la tregua tacitamente pattuita col Governo circa le questioni nazionali in Boemia, in attesa della legge sull'uso delle lingue, sono stati improvvisamente destati dalla loro inerzia dalle voci di malcontento levatesi con molta insistenza dai nuclei più importanti degli elettori tedeschi della Boemia, allarmati dal costante progresso della czechizzazione nei diversi rami dell'Amministrazione dello Stato, ma più particolarmente nel servizio postale e negli uffici giudiziari. I deputati quindi, com'è noto, presentarono giorni fa delle proposte d'urgenza dirette precisamente contro la czechizzazione degli uffici. Il Governo vorrebbe impedire la discussione di queste proposte, non tanto perchè essa ritarderebbe la trattazione dei progetti di legge che figurano nel programma del barone Beck per quest'ultimo scorcio della sessione, quanto perchè essa provocherebbe gravi burrasche alla Camera.

Nei circoli parlamentari si persiste a dire che, se il Governo non riesce a far ritirare le proposte dei tedeschi, la Camera venerdì, o al più tardi sabato, sarà aggiornata.

* * *

La crisi ministeriale in Serbia, che i telegrammi di ieri l'altro da Belgrado davano come risoluta con un Gabinetto di coalizione fra i vecchi ed i giovani radicali, ad un tratto si è cangiata e nuovi dispacci da Belgrado in data di ieri dicono che i delegati dei due partiti radicali avendo constatato che l'accordo sui punti ancora controversi non si poteva raggiungere i negoziati per un accordo erano definitivamente rotti. In seguito di ciò il Velimirovic ha rassegnato nelle mani del Re il mandato di comporre il nuovo Gabinetto.

Il Re si è riservato di provvedere ed ha fatto chiamare il dimissionario presidente Pasic ed il Milovanovic.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — L'annunziata seduta del Consiglio comunale di Roma, tenutasi ieri sera, sotto la presidenza del sindaco Nathan, si occupò dapprincipio della proposta: « Concorso pubblico al posto di ragioniere capo del Comune ». Dopo alquanta discussione la proposta venne approvata con lievi emendamenti.

Approvaronsi poscia parecchie proposte d'ordine secondario e si passò quindi a quella riguardante l'autorizzazione al sindaco di promuovere giudizio contro la Società romana dei tramways-omnibus. La proposta venne approvata.

Si procedette quindi alla nomina di alcune Commissioni e alla discussione della proposta per i provvedimenti per nuovi accessi all'anfiteatro Corea e per l'arredamento del medesimo. La proposta venne a grande maggioranza approvata.

Alle 23 30 la seduta pubblica venne tolta, e il Consiglio si trattenne in seduta segreta.

Elezione politica. — Collegio di Conversano. — Inscritti 3946 — Votanti 3228 — Il cav. Nicola De Bellis ebbe voti 1741, il nobile Biagio Accolti Gil ne ebbe 1345 e l'avv. Mucci 45. — Voti dispersi, nulli e contestati 97.

È stato proclamato eletto il cav. Nicola De Bellis.

La R. nave "Etruria". — Telegrafasi da Montevideo che durante la traversata dell'incrociatore italiano *Etruria* da Pernambuco a Montevideo, essendosi verificati a bordo alcuni casi non gravi di febbri infettive, al suo arrivo in questo porto ha dovuto sostare al lazzaretto delle Isole Flores.

L'autorità sanitaria locale dispose che la nave da guerra italiana *Etruria* si rechi al lazzaretto dell'isola Flores per sbarcarvi sette convalescenti sospetti di febbre gialla, disinfettare la nave e restare qualche giorno in osservazione.

Si tratta di casi leggerissimi avvenuti durante il soggiorno dell'*Etruria* a Pernambuco e non seguiti da altri.

Ora lo stato sanitario dell'equipaggio è ottimo.

Ulteriori telegrammi recano che, stante le ottime condizioni sanitarie l'*Etruria* venne ammessa alla libera pratica ed è entrato in porto.

Servizi postali. — S. E. il ministro delle R poste nell'intento di decentrare per quanto è possibile il servizio di distribuzione delle corrispondenze ordinarie « ferme in posta » e per fare, al tempo stesso cosa utile al pubblico che dimora nei quartieri eccentrici della città, è venuto nella determinazione di acconsentire che, in via di esperimento, possano essere distribuite anche presso gli uffici succursali le sole corrispondenze ordinarie regolarmente affrancate e munite della precisa indicazione: « Fermo ufficio succursale N..... ».

Non è invece consentito che sieno distribuite, a richiesta dei destinatari, fuori dell'ufficio centrale di San Silvestro, quelle corrispondenze che portino la semplice indicazione fermo in posta.

L'esperimento, che andrà in vigore dal 10 corrente, sarà limitato alla città di Roma, salvo ad estenderlo altri centri quando lo si riterrà opportuno.

*** La direzione provinciale di Roma delle Regie poste rammenta che le tariffe delle lettere scambiate tra l'Italia e le località estere ove funzionano uffici postali italiani (Costantinopoli, Durazzo, Gerusalemme, Janina, La Canea, Salonicco, Smirne, Scutari d'Albania, Valona, Tripoli, di Barberia e Bengasi) viene uniformemente fissata e cent. 15 per porto di 15 grammi tanto per le lettere impostate in Italia a destinazione di dette località quanto per quelle impostate negli uffici menzionati a destinazione dell'Italia.

La tariffa dei pacchi scambiati fra l'Italia, l'Eritrea ed il Benadir, e gli uffici italiani in località estere sopra indicate è uguale a quella interna, come pure uguali sono le tasse per i servizi accessorî di assicurazione, di assegni ecc.

Movimento commerciale. — Il 7 corrente furono caricati a Genova 1180 carri, di cui 485 di carbone pel commercio e 109 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 338, di cui 188 di carbone pel commercio e 44 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 302, di cui 165 di carbone pel commercio e 57 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 185, di cui 80 pel commercio e 30 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 73 carri, di cui 29 di carbone pel commercio e 40 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Barcellona ha proseguito per Genova l'*Umbria*, della N. G. I. — È giunto ad Hong-Kong il *Capri*, della stessa Società. — Da Gibilterra ha transitato, diretto all'America del nord, l'*Ancona*, della Società Italia. Il *Manin*, della Società veneziana, è giunto a Massaua, diretto a Calcutta.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 9. — *Camera dei deputati.* — Il ministro delle finanze Korytowski presenta un progetto di legge sulla riforma dell'imposta sui fabbricati e un progetto per un credito supplementare di 4,250,000 corone per migliorare la situazione delle categorie inferiori degli impiegati dello Stato e specialmente delle poste e delle ferrovie.

Le misure proposte entreranno in vigore l'ultimo trimestre di questo anno e esigeranno una spesa annua di 18 milioni.

Il ministro delle finanze presentando i suoi disegni di legge, rileva che gli aumenti di spese nei vari bilanci non sono coperti da equivalenti aumenti nelle entrate.

Fa appello ai deputati da astenersi da nuovi desiderî, onde non turbare l'equilibrio del bilancio. Dice che una finanza sana è tanto più necessaria in questo momento in cui si debbono compiere opere colossali, come l'assicurazione per l'invalidità, le pensioni per la vecchiaia, il servizio militare biennale e la costruzione di canali (Applausi).

BUDAPEST, 8. — In seguito all'esplosione di alcuni recipienti di benzina, è scoppiato un incendio nell'officina chimica Korwald, che occupa duecento operai.

L'intero piano inferiore, dopo alcuni minuti, era ridotto ad un mare di fuoco. Grande panico ha invaso gli operai, che sono fuggiti ai piani superiori.

I pompieri hanno spiegato le tele di salvataggio ed hanno invitato gli operai a saltarvi. Una donna, nel saltare, è caduta sul lastrico ed è morta subito.

Altre diciassette persone, nel saltare, sono rimaste, la maggior parte, gravemente ferite. Un meccanico è morto in seguito alle ustioni riportate.

Si crede che vi siano molti altri morti.

WASHINGTON, 8. — Si conferma che i rivoluzionari si sono impadroniti di Gracias, città dell'Honduras, situata alla frontiera del San Salvador. Regna inquietudine per la mancanza di sicurezza della città di Amapala.

COSTANTINOPOLI, 8. — Nel pomeriggio di ieri, il generale Schemsi pascià, mentre usciva dall'ufficio telegrafico di Monastir, fu ucciso con un colpo di arma da fuoco da un ufficiale turco.

L'assassino è fuggito

BUDAPEST, 8 — Nell'incendio dell'officina chimica Korwal vi sono stati due morti, quattro feriti gravemente e dieci leggermente.

Tutti gli altri operai si sono salvati.

PETROSAWODSK, 8. — L'autore dell'attentato contro il presidente del tribunale di Pietroburgo, Krascheninnikow, è stato arrestato ed ha confessato il suo delitto.

La ferita di Krascheninnikow non è grave.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto sulle decorazioni per i militari al Marocco.

Il ministro della guerra, Picquart, rispondendo ad una interpellanza sull'epoca della chiamata dei riservisti, dannosa a numerosi interessati, dice che malgrado le difficoltà di convocazione i riservisti formano una delle forze principali della difesa nazionale. Costituiscono veri reggimenti. L'ordine del giorno di fiducia è votato all'unanimità.

Castillard, relatore del progetto relativo alla pena di morte, chiede che la discussione di questo progetto si faccia domani.

Il ministro del lavoro Viviani protesta, essendo la seduta di domani riservata alle leggi a favore degli operai.

Il ministro guardasigilli, Briand, appoggia Viviani ed aggiunge che una discussione così importante ha bisogno della massima ampiezza. (Applausi).

L'estrema sinistra presenta un ordine del giorno per l'aggiornamento della discussione sulla pena di morte, che è approvato con 259 voti contro 257.

La seduta è tolta.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione, il primo ministro, Asquith, dice che, a parte le voci che non sono vere, il Governo non sa di dissensi che esisterebbero nell'alto personale di comando della marina. Se avesse conoscenza che esistesse uno stato di cose che potesse riuscire anche menomamente dannoso alla disciplina, non esiterebbe a prendere misure pronte ed efficaci. Noi affermiamo nel modo più categorico, dice Asquith, che la direzione della politica navale del paese dipende interamente dal Governo al potere e che gli ufficiali navali in servizio attivo non hanno nè da discutere, nè da criticare questa politica.

Il loro dovere è di seguirla secondo le istruzioni loro date dai loro superiori, rimanendo in buona armonia ed adoperandosi unicamente a dare la maggior efficacia al servizio al quale appartengono.

PARIGI, 8. — I sindacati operai, insistendo nella loro decisione di tenere una riunione nella Borsa del lavoro, malgrado il divieto del prefetto di polizia, si sono recati nei rispettivi uffici, ed essendo loro proibito l'accesso nella grande sala centrale, hanno deciso di tenere la riunione dalle finestre dei loro uffici che prospettano nel cortile interno ed hanno sospeso lampioni a tutte le finestre.

BRUXELLES, 8. — *Camera dei rappresentanti.* — Si riprende la discussione dell'annessione del Congo al Belgio.

Il presidente propone di chiudere la discussione posdomani.

Lemonnier, progressista, propone l'aggiornamento.

Van der Velde, socialista, aderisce alla proposta del presidente.

Il presidente del Consiglio, in nome del Governo, aderisce pure alla proposta del presidente ed invita la Camera a respingere l'aggiornamento.

PIETROBURGO, 8. — Il risultato delle elezioni alla Dieta finlandese indica che la sua composizione sarà pressochè identica a quella precedente. Si nota un maggior numero di astensioni, sia da parte delle donne che da parte degli uomini.

MARSIGLIA, 8. — Il vapore *Ussavona*, diretto da Nizza a Marsiglia, si è incagliato presso le isole Hyères Vi sarebbero due morti. Il salvataggio dei passeggieri è stato operato dall'equipaggio.

LONDRA, 8. — I giornali pubblicano un dispaccio da Denver (Colorado) che dice che la Commissione incaricata di esaminare i poteri dei delegati e di redigere la piattaforma del partito democratico ha tenuto parecchie sedute tempestose. Il comandante Hobson, l'eroe del *Merrimac*, ha fatto un violento discorso, rilevando la necessità di una forte squadra nel Pacifico.

COSTANTINOPOLI, 8. — Il Consiglio dei ministri ha deciso energiche misure a causa dell'incidente di Rezna (Vilayet di Monastir) ove alcuni ufficiali, soldati e impiegato sono fuggiti asportando armi e denaro. La voce che il movimento dei giovani turchi si estenda nel Vilayet di Monastir non è finora confermata.

SOFIA, 8 — Il ministro dell'interno, informato che i rivoluzionari domiciliati qui hanno tentato estorsioni di denaro presso parecchi commercianti, ha ordinato arresti in massa di rivoluzionari di tutti i partiti. Sono stati operati numerosi arresti. Molti macedoni sono stati inviati nelle città di Provincia.

PIETROBURGO, 8. — Il Consiglio di guerra ha giudicato 29

soldati della guarnigione di Viborg appartenenti all'organizzazione rivoluzionaria. Diciotto sono stati condannati a pene varianti da 6 a 10 anni di servitù penale, nove sono stati esiliati e due assolti.

Altri due erano riusciti a fuggire prima del processo.

BOSTON, 9. — Il *quai* della Compagnia *Cunard*, con tutti i magazzini di grani, è preda di un incendio. Parecchi vagoni di merci sono stati bruciati.

LONDRA, 9. — I giornali pubblicano un dispaccio da Boston, il quale annunzia che l'incendio ha guadagnato i *quais* della Compagnia *Leyland* ed una goletta a sei alberi della Compagnia *Palina*. Parecchi depositi di case commerciali di Boston sono pure in fiamme.

Un dispaccio ulteriore annunzia che tre zattere, una barca americana, una dozzina di vagoni merci ed un deposito di grani sono distrutti. Due persone sarebbero morte. I danni si valutano a due milioni di dollari.

PARIGI, 9. — La riunione di stanotte alla Borsa del lavoro ha approvato per acclamazione un ordine del giorno, col quale l'assemblea: afferma la volontà dei sindacati di discutere i loro interessi, malgrado il divieto dell'autorità, nell'edificio loro appartenente; s'impegna di decretare lo sciopero generale per 24 o 48 ore al momento opportuno, lasciando all'unione dei sindacati la cura di organizzare la prossima riunione e prendere le misure necessarie affinchè possa tenersi; e dichiara che gli operai si troveranno sempre uniti e decisi ad eludere le misure arbitrarie dell'amministrazione prefettizia.

HELSINGFORS, 9. — Le elezioni per la Dieta hanno dato ai socialisti 76 seggi, ai vecchi finlandesi 53, al partito svedese 30, ai giovani finlandesi 29, agli agrari 8 ed ai cristiani 4.

LONDRA, 9. — Il *Lloyd* ha da Boston: Nell'incendio dei quais della Compagnia *Cunard*, è rimasta distrutta parte delle merci scaricate dal vapore *Regina Elena*.

NEW-YORK, 9. — Si ha da Rio Janeiro che il Brasile ha riconosciuto ufficialmente il Governo rivoluzionario del Paraguay.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

8 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.51.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28.8. minimo 18.6.
Pioggia in 24 ore	goccc.

8 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 767 sul nord-ovest della penisola Iberica, minima di 749 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 5 mm. sull'Umbria ed Abruzzo; temperatura generalmente aumentata sul Veneto ed Emilia, diminuita sul Lazio, Mezzogiorno ed isole, irregolarmente variata altrove; piogge sparse con temporali sul Piemonte, Lombardia, Marche e Puglie.

Barometro: massimo a 764 sulla Sardegna, minimo a 760 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e ponente; cielo generalmente sereno al nord e centro, vario altrove; pioggie sparse specialmente al sud con qualche temporale; Adriatico mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	24 0	18 8
Genova	sereno	calmo	25 7	21 2
Spezia	sereno	calmo	28 2	18 0
Cuneo	sereno	—	27 2	16 4
Torino	sereno	—	25 4	17 2
Alessandria	sereno	—	26 8	16 8
Novara	sereno	—	25 8	17 2
Domodossola	sereno	—	28 2	11 4
Pavia	sereno	—	28 5	14 2
Milano	sereno	—	30 2	16 4
Como	sereno	—	24 8	17 8
Sondrio	sereno	—	26 7	15 3
Bergamo	sereno	—	25 2	12 1
Brescia	sereno	—	25 1	14 9
Cremona	sereno	—	27 9	16 3
Mantova	sereno	—	25 4	17 1
Verona	sereno	—	24 0	14 9
Belluno	$^1/_2$ coperto	—	21 8	13 0
Udine	sereno	—	22 7	16 0
Treviso	sereno	—	25 0	18 0
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	23 4	20 0
Padova	sereno	—	24 3	17 6
Rovigo	$^1/_2$ coperto	—	28 5	21 5
Piacenza	sereno	—	25 2	16 1
Parma	sereno	—	24 5	16 3
Reggio Emilia	$^1/_2$ coperto	—	26 6	17 0
Modena	sereno	—	24 1	17 2
Ferrara	sereno	—	23 5	18 0
Bologna	sereno	—	22 9	18 3
Ravenna	sereno	—	21 7	15 5
Forlì	sereno	—	22 8	17 0
Pesaro	sereno	agitato	24 2	18 0
Ancona	$^3/_4$ coperto	mosso	24 0	14 0
Urbino	$^1/_4$ coperto	—	22 8	15 6
Macerata	$^3/_4$ coperto	—	24 5	15 1
Ascoli Piceno	$^1/_2$ coperto	—	24 8	18 0
Perugia	sereno	—	23 5	15 6
Camerino	coperto	—	20 6	13 6
Lucca	sereno	—	26 1	15 8
Pisa	sereno	—	27 4	15 4
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	25 8	19 0
Firenze	sereno	—	24 6	16 6
Arezzo	$^1/_4$ coperto	—	24 2	15 2
Siena	sereno	—	22 6	15 8
Grosseto	sereno	—	28 7	1[illegible] 0
Roma	sereno	—	28 5	18 6
Teramo	coperto	—	23 8	15 2
Chieti	coperto	—	24 0	18 6
Aquila	$^1/_4$ coperto	—	22 4	14 2
Agnone	$^1/_2$ coperto	—	20 7	13 0
Foggia	coperto	—	31 0	18 8
Bari	$^1/_2$ coperto	mosso	26 0	18 6
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	32 0	19 5
Caserta	sereno	—	30 4	18 1
Napoli	sereno	calmo	25 7	19 4
Benevento	sereno	—	29 2	20 3
Avellino	$^3/_4$ coperto	—	26 0	20 5
Caggiano	$^1/_2$ coperto	—	24 9	15 2
Potenza	$^1/_2$ coperto	—	23 0	14 6
Cosenza	sereno	—	29 2	19 0
Tiriolo	$^1/_2$ coperto	—	23 8	13 7
Reggio Calabria	coperto	calmo	30 0	22 0
Trapani	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	28 5	23 5
Palermo	?	legg. mosso	32 7	19 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	19 3
Messina	$^3/_4$ coperto	calmo	31 2	22 7
Catania	sereno	calmo	34 2	21 2
Siracusa	sereno	calmo	35 0	23 0
Cagliari	sereno	mosso	28 1	16 2
Sassari	sereno	—	23 0	17 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.